

## info**lavoro**

Verifica in tempo reale della regolarità contributiva

pag. 4

## info**economia**

Gli stranieri nel mercato del lavoro

pag. 4

## info**diritto**

Fusione tra cooperative sociali: obblighi di comunicazione?

pag. 5

## in**evidenza**

Impresa sociale e decreto correttivo

pag. 7

## in**evidenza**

Privacy: la check list del CNDEC

pag. 9



## Finpro Liguria al via!

Dal 1 luglio è iniziata l'attività di Finpro Liguria, una nuova società, che si innesta (attraverso l'acquisto del ramo d'azienda di Nord Ovest Servizi) sulla consolidata professionalità nei servizi alle cooperative che da molti decenni caratterizza il sistema Legacoop Liguria, con l'obiettivo di rafforzarli ed innovarli per rispondere sempre meglio alle esigenze delle associate e del mercato.

Un'operazione, preparata e presentata nei mesi scorsi, che punta a rilanciare e rinforzare il sistema dei servizi e della consulenza dopo che la cessione di Obiettivo Lavoro aveva messo in discussione l'assetto societario precedente. La capogruppo (Finpro Modena) ha competenze, potenzialità ed obiettivi che coincidono con le esigenze delle cooperative liguri.

Ricerca della massima efficienza e professionalità, allargamento dei servizi offerti saranno le direttrici su cui lavoreremo per fare del nostro centro servizi una realtà sempre più di eccellenza.

In questi anni abbiamo difeso caparbiamente la presenza di un sistema di servizi qualificati. La qualità dei servizi in outsourcing è, infatti, fondamentale per la competitività delle imprese e in particolare per le imprese cooperative perché:

- in esse, soprattutto nella fase di avvio, prevalgono le competenze "di mestiere" su quelle gestionali che hanno quindi bisogno di un "sistema" in grado di supportarle e formarle;
- non è così diffusa la competenza e la specializzazione professionale sullo specifico cooperativo che è invece necessario garantire consentendo alle cooperative di concentrare risorse nell'attività caratteristica;
- consente di formare professionalità e competenze che, come dimostra la storia, concorrono a un diffuso "sapere" cooperativo importante nella

continua a pag.3 >>



## info**lavoro**

|   |       |
|---|-------|
| Il "decreto dignità"  | pag.3 |
| Cassazione: scarso rendimento e legittimità del licenziamento                   | pag.3 |
| Cassazione: licenziamento al termine del periodo di prova                       | pag.3 |
| Cassazione: licenziamento per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta | pag.4 |
| Inadempienze retributive e contributive nell'appalto illecito                   | pag.4 |
| Verifica in tempo reale della regolarità contributiva                           | pag.4 |
| INL: i risultati dell'attività di vigilanza                                     | pag.4 |

## info**economia**

|   |       |
|---|-------|
| Gli stranieri nel mercato del lavoro          | pag.4 |
| Unioncamere Liguria - Rapporto economico 2017 | pag.4 |
| Quale la maturità digitale delle imprese?     | pag.5 |
| Garante concorrenza: la relazione             | pag.5 |
| Garante privacy: la relazione annuale 2017    | pag.5 |

## info**diritto**

|   |       |
|---|-------|
| Fusione tra cooperative sociali: obblighi di comunicazione?                         | pag.5 |
| Appalti e principio di rotazione: un delicato equilibrio fra interessi contrapposti | pag.6 |
| Cooperativa amministratore di condominio  | pag.6 |

## in**evidenza**

|   |        |
|---|--------|
| Finpro Liguria al via!  | pag.1  |
| Impresa sociale e decreto correttivo  | pag.7  |
| Con QuadroFedele la cooperazione premia la trasparenza                          | pag.7  |
| Prevenzione disagio lavorativo: l'impegno della Cooperativa il Faggio di Savona | pag.8  |
| Voucher digitalizzazione PMI  | pag.8  |
| Finpro Liguria si presenta  | pag.9  |
| Privacy: la check list del CNDEC  | pag.9  |
| Cooperative elettriche  | pag.10 |
| Prossime scadenze   | pag.11 |

130 anni di  
**cooperazione  
italiana**  
in**scadenza**

**CONVENZIONE  
UNIPOLIS - LEGACOOP  
NUOVI SCONTI PER TE**



**legacoop**  
LIGURIA

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: [www.convenzioni.unipol.it/Legacoop](http://www.convenzioni.unipol.it/Legacoop)

### **Redazione**

Paola Bellotti  
Enrico Casarino  
Barbara Esposto  
Maria Teresa Pitturru  
Mario Sottili

### **Segretaria di Redazione**

Elisabetta Dondero

### **Progetto Grafico**

[www.homeadv.it](http://www.homeadv.it)

### **Fotografia**

Archivio Fotolia / 123rf  
Archivio Legacoop

SEDI  
**legacoop**  
Liguria

### **GENOVA**

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova  
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova  
tel. 010.572111  
fax 010.57211223

### **SAVONA**

Comitato territoriale di Savona  
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona  
tel. 019.8386847  
fax 019.805753

### **LA SPEZIA**

Comitato territoriale della Spezia  
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia  
tel. 0187.503170  
fax 0187.504395

### **IMPERIA**

Comitato territoriale di Imperia  
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia  
tel. 0183.666165  
fax 0183.666277

<< continua da pag. 1

costruzione di un ambiente fecondo per le imprese e possono altresì inserirsi in singole cooperative garantendone i processi di crescita e sviluppo;  
- la logica di sistema consente di avvalersi di servizi specializzati il cui accesso a “mercato” sarebbe assai più oneroso per la singola impresa.

La sfida è ambiziosa e sono certo che con il supporto del nuovo direttore – Marco Trosso – e di tutto il personale potremo rispondere al meglio alle esigenze che il nuovo contesto competitivo, in cui le cooperative sono chiamate ad operare, ci pone.

**Gianluigi Granero**  
Presidente Finpro Liguria

## infolavoro

### Il “decreto dignità”

E' in vigore dal 14 luglio il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”), il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13/7/2018 ([goo.gl/nnA7w6](http://goo.gl/nnA7w6)): in attesa di eventuali (e già preannunciate) modifiche in sede di conversione in legge, il decreto è quindi operativo.

Tra le novità si segnalano quelle riguardanti il **tempo determinato**: la nuova regola generale stabilisce che il contratto a termine, qualora ci si trovi di fronte al primo rapporto, può avere una durata non eccedente 12 mesi, o superiore (ma non oltre 24 mesi) se in presenza di una delle causali individuate al comma 1 dell'art. 19; può essere prorogato liberamente all'interno del periodo massimo dei primi 12 mesi mentre, successivamente, può essere rinnovato soltanto in presenza di una delle causali individuate al comma 1 dell'art. 19; le proroghe sono possibili nel numero massimo di quattro nell'ambito dei 24 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali, e il rapporto si considera a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga.



Tali disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (14/7/2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla stessa data.

La regola del tetto massimo di 24 mesi può essere bypassata se il contratto collettivo applicato dall'azienda prevede una durata massima diversa.

Vi daremo successivamente conto delle modifiche che interverranno in sede di conversione in legge e, ad ogni buon conto, per leggere il testo aggiornato del Decreto legislativo n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro) con le modifiche apportate dal decreto legge potete aprire questa pagina: [goo.gl/S1rfwa](http://goo.gl/S1rfwa).

A questo link [goo.gl/rMoxoL](http://goo.gl/rMoxoL) trovate le slide utilizzate nel seminario organizzato sull'argomento da Finpro Liguria in data 24/7/2018.

Vi segnaliamo infine che la Fondazione dei Consulenti del lavoro, dopo aver evidenziato “disguidi e confusione giuridica per la mancanza di una disposizione transitoria”, tale da creare “problematiche di coordinamento tra la normativa modificata e quella nuova”, ha pubblicato una Guida all'applicazione del decreto dignità ([goo.gl/noNCKt](http://goo.gl/noNCKt)) volta a ridurre, per quanto possibile, i dubbi interpretativi.

### Cassazione: scarso rendimento e legittimità del licenziamento

Con sentenza n. 17685 del 5 luglio 2018 ([goo.gl/6wcL5B](http://goo.gl/6wcL5B)) la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento adottato da un'impresa nei confronti di un dipendente per scarso rendimento: il lavoratore aveva compiuto il proprio lavoro in tre ore e mezza, a differenza dei colleghi che avevano impiegato mezz'ora.

La Corte ha rilevato anche che il provvedimento non era il solo ad essere stato irrogato per tale motivo in quanto il datore di lavoro, già in passato, aveva punito il lavoratore con più sanzioni disciplinari di natura conservativa.

### Cassazione: licenziamento al termine del periodo di prova

Con ordinanza n. 18268 dell'11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento adottato al termine del periodo di prova, anche se il lavoratore interessato ha prestato la propria opera, con le stesse mansioni, presso più datori di lavoro succeduti nell'appalto.

Infatti il patto di prova svolge la propria funzione di verifica del rapporto anche sotto l'aspetto fiduciario e non solo relativamente alla possibilità di svolgere determinate mansioni.

Testualmente, “il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova”.

Il lavoratore, utilizzando le regole generali, può impugnare il recesso dimostrando l'esito positivo della prova o che lo stesso è dipeso, unicamente, da fatto illecito del datore di lavoro.

## Cassazione: licenziamento per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta

Con sentenza n. 19732/2018 del 13/3/2018 ([goo.gl/gw9pN4](http://goo.gl/gw9pN4)), la Corte di Cassazione, a proposito di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo con applicazione dell' art. 18 comma 7 dello Statuto dei lavoratori, ha stabilito che, pur in assenza di specifici criteri individuati dalla legge per tale ipotesi, occorre comunque applicare "in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità, dettati dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991 per i licenziamenti collettivi".

Per quel che riguarda la tutela riconosciuta al lavoratore, in conseguenza di tale violazione il dipendente non ha diritto alla reintegra ma alla tutela indennitaria.

## Inadempienze retributive e contributive nell'appalto illecito

Con la circolare 11.07.2018, n. 10 ([goo.gl/8rJTGF](http://goo.gl/8rJTGF)), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avendone condiviso i contenuti con il Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, ha fornito agli ispettori le indicazioni di carattere operativo in ordine alla ipotesi in cui, nell'ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, indicazioni da osservarsi per gli accertamenti futuri e per quelli non ancora conclusi.

L'INL ribadisce con forza il principio giurisprudenziale per il quale "l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo" e chiarisce al proprio personale ispettivo che bisogna procedere alla determinazione dell'imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell'appalto, avendo riguardo al CCNL applicabile dal committente e al conseguente recupero nei confronti del committente stesso.

## Verifica in tempo reale della regolarità contributiva



Dal 9 luglio 2018 l'INPS ha reso disponibile sul proprio sito, all'interno dell'applicazione "DiResCo", il modulo telematico denominato "DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi" ([goo.gl/V4Fx6W](http://goo.gl/V4Fx6W)), gestito dall'omonima procedura.

Per far sì che l'INPS possa anticipare l'attivazione della verifica e acquisire l'esito del DURC, questo sistema prevede che l'azienda dichiari, attraverso il modello telematico (DPA), la volontà di beneficiare delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo.

L'avvenuta trasmissione della Dichiarazione preventiva di agevolazione determinerà l'avvio in tempo reale dell'interrogazione della piattaforma "Durc On Line", l'esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema D.P.A. e fornirà all'utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell'art. 1, c. 1175 L. n. 296/2006, dal punto di vista della correttezza dell'adempimento contributivo; ove sia registrata un'irregolarità, verrà avviato il procedimento di verifica con l'eventuale emissione dell'invito a regolarizzare.

## INL: i risultati dell'attività di vigilanza

L'Ispettorato ha pubblicato, in data 24 luglio 2018, i dati aggiornati dell'**attività di vigilanza** relativi al semestre **gennaio-giugno 2018**.

Il report ([goo.gl/WuGHAa](http://goo.gl/WuGHAa)) è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione che raccoglie i **prospetti semestrali** concernenti le **iniziative di prevenzione e promozione** poste in essere, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 124/2004, dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL).

info **economia**

## Gli stranieri nel mercato del lavoro

E' stato appena pubblicato l'ottavo Rapporto annuale "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia" ([goo.gl/aAHcwt](http://goo.gl/aAHcwt)) a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - in collaborazione con ANPAL e Servizi SpA, tra le cui novità si segnala che lo studio è stato condotto non solo a livello regionale e provinciale, ma anche comunale e sub-comunale.



La relazione esamina le caratteristiche demografiche nonché le condizioni occupazionali dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, i settori di impiego e le tipologie contrattuali.

Dal rapporto emerge come la **popolazione straniera residente** in Italia al 1° gennaio 2017 assommi a **5,047 milioni di persone**, pari all'8,3% della popolazione, tra cui risultano regolarmente soggiornanti **3.714.137 cittadini non comunitari**.

Rispetto al 2016 si registra una **diminuzione di circa 217.000 unità** e dall'analisi del documento emerge che **più del 70%** dei cittadini stranieri ricopre la posizione di **operaio**.

## Unioncamere Liguria - Rapporto economico 2017

Unioncamere Liguria ha realizzato il nuovo Rapporto economico sulla Liguria che, attraverso tavole e grafici, analizza la situazione socio-economica della nostra Regione nel 2017.

Il volume è scaricabile gratuitamente all'indirizzo [goo.gl/T4CA6W](http://goo.gl/T4CA6W).

## Quale la maturità digitale delle imprese?

L'8% delle imprese è già esperto delle tecnologie 4.0, mentre un altro 4% può fregiarsi del titolo di campione digitale, ma per tanti altri imprenditori il cammino verso la digitalizzazione è ancora molto lungo. Emerge dalla ricerca di Unioncamere ([goo.gl/21nwJ3](http://goo.gl/21nwJ3)) sulle 1.151 imprese che hanno effettuato il test di maturità digitale "Selfi 4.0", lo strumento di autovalutazione messo a punto gratuitamente dalle Camere di commercio italiane.

A poco più di 3 mesi dal lancio online del servizio su [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it), i risultati evidenziano 5 diversi profili di maturità digitale delle imprese: il 7% è Esordiente digitale perché legato ad una gestione tradizionale dell'informazione e dei processi; il 49% è Apprendista digitale utilizza cioè strumenti digitali "di base"; il 32% è Specialista digitale avendo digitalizzato buona parte dei processi; l'8% è Esperto digitale, applica cioè con successo i principi dell'Impresa 4.0. Mentre solo il 4% delle imprese può dirsi un Campione digitale con una buona digitalizzazione dei processi e ricorso a tecnologie 4.0.

L'iniziativa rientra tra i servizi offerti dalla rete degli 88 Punti impresa digitale (Pid) che il Sistema camerale sta realizzando per supportare i processi di digitalizzazione del nostro tessuto imprenditoriale.

## Garante concorrenza: la relazione

In data 12 luglio 2018 è stata presentata la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ([goo.gl/Bgck5z](http://goo.gl/Bgck5z)).

Il periodo compreso tra il novembre del 2011 e oggi – si legge nella presentazione del Presidente Giovanni Pitruzzella ([goo.gl/hpRmcW](http://goo.gl/hpRmcW)), che rappresenta un bilancio dei suoi sette anni di presidenza – è stato caratterizzato dalla "Grande Trasformazione" che ha riguardato l'economia, la politica, le istituzioni, e ha lanciato sfide inedite alle Autorità antitrust in tutto il mondo e specialmente in Europa.

Questa Grande Trasformazione è stata alimentata da tre fattori, ciascuno dei quali portatore di un'innovazione "distruttiva":

- 1) la crisi economico-finanziaria;
- 2) la quarta rivoluzione industriale, basata sulle tecnologie digitali;
- 3) il pieno sviluppo della globalizzazione.

In un contesto come quello italiano, caratterizzato da una lunga stagnazione, la relazione si sofferma sulle sfide legate all'innovazione, soprattutto quella dell'economia digitale, un campo nel quale è fondamentale che l'intervento antitrust "stimoli e non ostacoli l'innovazione".

## Garante privacy: la relazione annuale 2017



In data 10 luglio 2018 è stata presentata al Parlamento la Relazione sull'attività svolta nel 2017 dal Garante per la protezione dei dati personali ([goo.gl/1L3EoL](http://goo.gl/1L3EoL)).

Nel documento è contenuto il rapporto sullo stato di attuazione della legislazione in materia di privacy, anche alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), e sono indicate sia l'attività posta in essere nel 2017 sia le prossime azioni che si intende intraprendere.

Tra le cifre riportate in relazione: nel 2017 sono stati adottati 573 provvedimenti collegiali, l'Autorità ha fornito riscontro a circa 6.000 reclami e segnalazioni e sono stati decisi 276 ricorsi, le comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria sono state 41, in particolare per mancata adozione di misure minime di sicurezza a protezione dei dati e trattamento illecito.

Le violazioni amministrative contestate nel 2017 sono state 589 e le sanzioni amministrative riscosse ammontano a circa 3 milioni 800 mila euro, pari ad un complessivo 15% in più rispetto al 2016.

## infodiritto

## Fusione tra cooperative sociali: obblighi di comunicazione?



L'art. 12 del D.Lgs. 112/2017 ([goo.gl/NYX4md](http://goo.gl/NYX4md)) prevede che le operazioni di trasformazione, fusione e scissione che intervengono tra imprese sociali debbano essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità dei soggetti protagonisti di tali atti. Pertanto, gli organi amministrativi delle imprese sociali interessate sono tenute a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali l'intenzione di procedere all'attuazione dell'operazione straordinaria (fusione ecc.); l'efficacia degli atti societari rimane subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione ministeriale, che si intende comunque concessa (silenzio assenso) decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione al Ministero. Secondo le disposizioni attuative (contenute nel D.M. Lavoro 27.04.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.06.2018), la comunicazione deve contenere l'esposizione sintetica dell'operazione da porre in essere, trasmettendo anche in allegato la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione e un'apposita relazione degli amministratori. In termini letterali, all'adempimento prescritto dall'art. 12 D.Lgs. 112/2017 sarebbero soggette anche le cooperative sociali, che, come noto, sono di diritto imprese sociali.

*continua a pag.6 >>*

<< continua da pag.5

Tuttavia, i primi riscontri di fonte ministeriale, in risposta a notifiche per operazioni di fusione tra società cooperative sociali, pongono in discussione la reale obbligatorietà della prescritta comunicazione. Infatti, rispondendo ad una notifica presentata da due cooperative sociali interessate a un'operazione di fusione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esaminato in via preliminare se l'operazione rientri nell'ambito di applicazione della disciplina autorizzatoria, ha evidenziato come le società partecipanti alla fusione, in quanto cooperative sociali, siano imprese sociali ex lege, cui le disposizioni del decreto si applicano **nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili**. Tra le disposizioni previste dalla normativa in materia di cooperative, ricorda il Ministero, va richiamato l'art. 2545-*quaterdecies* cod. civ., che ne prevede la sottoposizione ad autorizzazioni, vigilanza e controlli stabiliti dalle leggi speciali in materia di cooperazione e, più in generale, ricorda ulteriormente il Ministero, lo stesso D.M. 27.04.2018 stabilisce che alle società cooperative si applicano le norme previste dal Codice Civile. Il Ministero conclude ritenendo che alle cooperative sociali interessate dall'operazione di fusione non sia applicabile il generale regime autorizzatorio previsto dall'art. 12 D.Lgs. 112/2017. Se questa posizione ministeriale sarà confermata principio di portata generale, ciò eviterebbe alle cooperative sociali di osservare un adempimento che, tra l'altro, certamente allunga i tempi di realizzazione dell'operazione.

## Appalti e principio di rotazione: un delicato equilibrio fra interessi contrapposti

Il diritto degli appalti ha subito recentemente un'ulteriore modifica: l'Anac ha infatti aggiornato le sue Linee Guida n. 4, emanate nell'ottobre 2016, integrate prima il 1 marzo 2018 e poi, da ultimo, con le FAQ pubblicate lo scorso 3 luglio sul sito dell'Autorità.

Ragione di questo cambiamento è l'obbligo di adeguarsi al comma 7 dell'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto con il c.d. decreto correttivo, con cui l'Anac è stata incaricata di indicare le specifiche modalità di rotazione a cui vanno sottoposti gli affidamenti c.d. sotto soglia.

Il principio di rotazione, come noto, è volto a favorire la concorrenza nei contratti pubblici e ad evitare il consolidarsi di rendite di posizione in capo a specifici operatori economici. Il suo ambito di applicazione riguarda principalmente gli affidamenti c.d. sotto soglia, dove la Pubblica amministrazione può procedere ad un affidamento diretto o, comunque, previa consultazione di una platea molto ristretta di operatori economici.

Il dibattito innescato dalla nuova delibera Anac riguarda i destinatari dell'obbligo di rotazione. In particolare, la questione che si è posta è se la preclusione alla partecipazione alle gare successive dovesse riguardare solo l'affidatario del precedente contratto o, più estensivamente, tutti coloro che erano stati invitati alla procedura.

Il rischio insito nella soluzione più estensiva, secondo i soggetti consultati dall'Anac, era quello di favorire comportamenti competitivi scorretti, incentivati dalla consapevolezza di non poter comunque ottenere un successivo affidamento dalla medesima stazione appaltante.

Questo rischio, tecnicamente definito *moral hazard*, non è stato tuttavia ritenuto sufficiente dal Consiglio di Stato che, nel parere reso in merito, non ha accolto le contestazioni degli operatori. Ne consegue che, sulla base delle nuove Linee guida, a prescindere dall'aggiudicazione, qualsiasi partecipante alla procedura non può essere nuovamente invitato alla procedura di affidamento immediatamente successiva. Il reinvio di questi soggetti è, infatti, configurato come un'ipotesi del tutto eccezionale e sottoposta a stringenti obblighi di motivazione a carico della Stazione Appaltante. Anac e Consiglio di Stato hanno inoltre chiarito che questa preclusione si estende anche a chi è risultato affidatario in seguito ad una procedura di gara ordinaria.

Un dubbio rimane intorno alla figura dell'operatore invitato ma che abbia poi scelto di non partecipare alla procedura di affidamento. Una lettura rigorosa della norma, che pone un «*divieto di invito [...] nei confronti [...] dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento*», sembrerebbe indicare che anche tale soggetto vada escluso in sede di nuova procedura, per il solo fatto di essere stato invitato a quella precedente. Ma, valorizzando una diversa interpretazione, a differenza dell'operatore che ha partecipato alla gara, nessun vantaggio competitivo è ipotizzabile in capo a chi ha semplicemente ricevuto un invito e l'ha declinato. Sul tema saranno necessari ulteriori chiarimenti dal momento che, aderendo all'interpretazione estensiva, sarebbe precluso un invito a successive procedure di affidamento all'operatore che è stato in precedenza solamente invitato senza aver materialmente partecipato alla gara.

Inoltre, come è stato chiarito dalle FAQ pubblicate il 3 luglio scorso, salvo particolari eccezioni, le Stazioni Appaltanti dotate di articolazioni organizzative autonome vanno comunque considerate come un unico soggetto ai fini della rotazione. Tale circostanza è particolarmente rilevante dal momento che preclude la partecipazione alla gara successiva anche all'operatore economico che abbia partecipato a procedure di affidamento predisposte da una diversa articolazione organizzativa della stessa stazione appaltante. Ciò, nel complesso, determina una riduzione del novero dei potenziali partecipanti a tali procedure di gara. In definitiva, la disciplina che risulta dalle Linee Guida n. 4 ha quindi chiarito alcuni aspetti oscuri degli affidamenti sotto soglia fornendo indicazioni su come rispettare il principio di rotazione sia per le Stazioni Appaltanti sia – con le dovute future precisazioni – per gli operatori economici.

Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo



## Cooperativa amministratore di condominio

Una società (anche cooperativa) può svolgere l'incarico di amministratore condominiale.

Il principio affermato dall'art. 71 bis disp. att. C.C. sui requisiti per l'amministratore di condominio, che rinvia alle disposizioni di cui al titolo V, libro V C.C. relative alle società commerciali di persone e capitali, può essere esteso analogicamente, al di là della sua espressione letterale, alle società cooperative, sul presupposto che il fine mutualistico è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi detto fine nella creazione di occasioni di lavoro per i soci stessi.

Naturalmente, i requisiti prescritti dal citato articolo devono, comunque, essere presenti in capo ai soci che di fatto svolgono l'attività di amministratore di condominio.


Questo ha stabilito dal Tribunale Ordinario di Bologna - sezione specializzata in materia di Impresa - con la pronuncia del 15 marzo 2018.

inevidenza

## Impresa sociale e decreto correttivo

Le cooperative sociali, che sono da considerarsi imprese sociali di diritto, avranno un po' più tempo per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 ([goo.gl/2n1GVL](http://goo.gl/2n1GVL)) contenente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Nella recente riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi in data 17 luglio u.s. è stato infatti definitivamente approvato il cd. correttivo, recante le disposizioni integrative e correttive sull'impresa sociale che ha **differito al 20 gennaio del prossimo anno il termine ultimo per poter provvedere ad adeguare lo statuto delle imprese sociali, fra cui anche le cooperative sociali**, già costituite al 20 luglio 2017 (giorno successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 112/2017).



L'adeguamento statutario, precisa l'articolo 17 comma 3 del d. lgs. 112/2017, potrà essere effettuato **con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria** (anziché, come diversamente normalmente accade, con quelle delle assemblee straordinarie). Ma ciò sarà possibile **soltanto per l'adeguamento "alle nuove disposizioni inderogabili" contenute nella disciplina di riordino;**

ad esempio, per la previsione dei modi di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti nelle attività sociali (art. 11 - disciplina questa peraltro non applicabile alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente), ovvero per introdurre gli specifici requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza per coloro che assumono delle cariche sociali (art. 7), ovvero, ancora, per poter prevedere l'obbligo di deposito presso il Registro delle imprese del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro, e di pubblicazione sul sito internet dell'impresa sociale.

Va da sé che per apportare allo statuto sociale delle modifiche non obbligatorie e, quindi, non strettamente attinenti la nuova disciplina di riordino dell'impresa sociale, sarà sempre necessario far riferimento alle modalità (ed in primis, l'obbligatoria presenza del Notaio) ed alle maggioranze previste per le assemblee di natura straordinaria.

Per esempio ed in tal senso, riterrei che per poter provvedere all'ampliamento dell'oggetto sociale, ancorché implementando il medesimo con una o più attività ritenute dal legislatore d'interesse generale, previste nell'articolo 2 (attività d'impresa d'interesse generale) del decreto di riordino, non si possa però prescindere dalle consuete modalità e maggioranze dell'assemblea straordinaria, trattandosi di modifiche non obbligatorie, ma solo eventuali e facoltative.

**Un'ulteriore ed importante precisazione contenuta nel correttivo alla disciplina di riordino, con particolare riferimento al mondo cooperativo, risiede nell'esclusione dall'equiparazione fra ristorni attribuiti ai soci in costanza del rapporto mutualistico e la distribuzione di utili ed avanzi di gestione**, anche in forma indiretta, ai soci. Tale particolare previsione legislativa, che è stata mutuata quasi integralmente dalla disciplina fiscale delle Onlus (art. 10 comma 6 del d. lgs. 460/1997), connota l'assenza dello scopo di lucro, vietando ogni distribuzione, anche indiretta di utili od avanzi della gestione, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Se conseguiti, devono essere obbligatoriamente reinvestiti nell'impresa sociale per *"...lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio"* (art. 3). Il decreto correttivo ha quindi chiarito definitivamente che gli eventuali ristorni attribuiti ai soci, in coerenza con la loro specifica natura, sono somme assegnate ai soci operatori a titolo di remunerazione del rispettivo e personale apporto mutualistico alla società cooperativa. Non sono quindi da considerarsi dei dividendi che, diversamente dai ristorni, tendono a remunerare la partecipazione dei soci al capitale che è stato dai

medesimi conferito in società. Ciò che importa, precisa il decreto correttivo che introduce il comma 2-bis all'art. 3 della disciplina di riordino, risiede nel fatto che la previsione del ristorno trovi compiutezza nello statuto e che nel medesimo ovvero, più specificatamente, in un separato regolamento interno, siano stabiliti i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci in proporzione alla quantità ed alla qualità dei relativi scambi mutualistici.

A cura di **Gioacchino Dell'olio**

## Con QuadroFedele la cooperazione premia la trasparenza

AIRCES, l'Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale, lancia in collaborazione con Coopfond e con il patrocinio di Legacoop una nuova edizione del Premio Quadrofedele per il miglior bilancio d'esercizio (20.ma edizione) e per il miglior bilancio sociale (19.ma edizione). La partecipazione è aperta a tutte le società cooperative aderenti a Legacoop.

L'obiettivo del riconoscimento è promuovere la crescita di consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dal bilancio, dalla comunicazione economico finanziaria e dal bilancio di responsabilità sociale. Vale per tutte le imprese, ma ancor più per le cooperative: la trasparenza è infatti una preconditione per garantire la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte dell'impresa.

Oltre ai due suddetti riconoscimenti, sono confermati i Premi BEST che per l'undicesimo anno verrà consegnato alla cooperativa con i migliori Bilanci d'Esercizio e Sociale, e Donne al lavoro in cooperativa che, per il settimo anno, premierà la rendicontazione di genere nel report di sostenibilità.


Per concorrere le cooperative dovranno far pervenire entro il 10 ottobre 2018 la scheda di partecipazione ([goo.gl/gL6Fyz](http://goo.gl/gL6Fyz)).

La giuria sarà presieduta da Enea Mazzoli, e composta da Aldo Soldi direttore generale di Coopfond; Mauro Gori e Luciano Sita, per Legacoop Nazionale; Piero Landi di Airces; Claudio Travaglini per l'Università di Bologna e Lorenzo Zambotto, segretario del premio.

L'assegnazione dei premi QuadroFedele 2018 avrà luogo in occasione di un evento promosso da Coopfond e/o da Legacoop Nazionale nel periodo novembre-dicembre 2018.

## Prevenzione disagio lavorativo: l'impegno della Cooperativa Il Faggio di Savona

A cura della Cooperativa Il Faggio



Tra gli obiettivi principali che la Cooperativa Il Faggio si è data negli ultimi anni, c'è quello di una svolta in tema di *qualità ed efficienza* dei servizi erogati.

Per fare questo, non bisogna mai dimenticare di mettere al centro la "persona", sia in termini di ospiti, che di lavoratori.

Lavorare con le persone, siano esse disabili, anziani o migranti, richiede un notevole impegno sia in termini di professionalità che di umanità.

Per questo motivo è importante da parte della Cooperativa, porre molta attenzione sui fenomeni legati alla prevenzione del disagio lavorativo e del mobbing.

Il Faggio, da tempo ha attivo al proprio interno un servizio di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno del disagio lavorativo e delle vessazioni nei contesti di lavoro: lo Sportello di Ascolto del Disagio Lavorativo.

I soci possono usufruire di un servizio di ascolto neutrale, dove approfondire eventuali aspetti o difficoltà delle dinamiche lavorative.

Il servizio è a disposizione dei lavoratori che sentono il bisogno di uno spazio "personalizzato", in cui trovare ascolto e sostegno per gestire le dinamiche lavorative fonte di disagio.

Lo Sportello d'ascolto si propone come un momento di riflessione e di individuazione delle situazioni di disagio lavorativo ed è orientato ad aiutare i lavoratori a trovare un nesso tra manifestazioni e cause del disagio vissuto, attivando adeguate strategie di comportamento. Va sottolineato che i colloqui sono assolutamente riservati, così come lo sono i nominativi delle persone che si rivolgono allo sportello.

Le prestazioni dei professionisti non contemplano psicoterapie, terapie mediche né assistenza legale.

Dopo aver approfondito la problematica secondo la propria competenza, i professionisti forniscono un parere sulla eventuale sussistenza di situazioni di disagio ed altre eventuali forme di pressione psicologica proponendo delle strategie per affrontarle.

Porre la massima attenzione a questo fenomeno significa ridurre esponenzialmente i rischi derivanti da stress da lavoro correlato a tutela degli operatori, del loro lavoro e di conseguenza dell'utenza con cui quotidianamente di interfacciano nello svolgimento del lavoro quotidiano.

**Referente del progetto: Dott. Daniel Gragera cell. 335 100 4339**


**Link al servizio: [goo.gl/1Zarxu](http://goo.gl/1Zarxu)**



## Voucher digitalizzazione PMI

Si tratta di una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo sono disponibili tutte le informazioni in merito ([goo.gl/29R64X](http://goo.gl/29R64X)).



Le imprese che hanno fatto domanda e che risultano assegnatarie dei voucher (per la Liguria questo è l'elenco: [goo.gl/mT19c6](http://goo.gl/mT19c6)), a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, possono presentare la domanda di erogazione esclusivamente attraverso **una apposita procedura informatica** che sarà resa disponibile, sul sito ([goo.gl/thZiHd](http://goo.gl/thZiHd)), **a partire dal 14 settembre 2018**.

Analoghe iniziative sono state assunte dalle Camere di Commercio.

Ad esempio, la Camera di Commercio Riviera di Liguria ha approvato il nuovo "Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2018", aperto a tutte le micro, piccole e medie imprese delle province di Imperia, La Spezia e Savona, di cui su questa pagina ([goo.gl/FnY7bC](http://goo.gl/FnY7bC)) tutti i dettagli: le richieste di voucher devono essere trasmesse, prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione, e comunque **dalle ore 8.00 del 23.07.2018 alle ore 24.00 del 28.09.2018**, mediante **PEC firmata digitalmente** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [cciaa.rivlig@legalmail.it](mailto:cciaa.rivlig@legalmail.it).

Ed è tuttora in corso l'iniziativa della CCIAA di Genova: [goo.gl/xpsHME](http://goo.gl/xpsHME).

## Finpro Liguria si presenta

**FINPRO LIGURIA** è il **partner** che offre **soluzioni** per l'amministrazione del personale, la tenuta della contabilità, la consulenza del lavoro, la consulenza fiscale e il controllo di gestione: la società è nuova ma le persone che lavorano in FINPRO LIGURIA hanno un'esperienza nell'outsourcing di processi amministrativi ormai **consolidata**.

Siamo in grado di proporre offerte flessibili e personalizzate per rispondere in maniera precisa e puntuale alle esigenze delle aziende clienti e siamo presenti su tutto il territorio ligure con i nostri uffici a **Genova, Savona, Imperia e La Spezia**.



I vantaggi dell'outsourcing:

- affidabilità di un partner a elevata **specializzazione**;
- **flessibilità**;
- alleggerimento dei carichi aziendali e recupero dell'**efficienza** interna;
- **costi certi**;
- possibilità di focalizzarsi sul proprio **core business**.

FINPRO LIGURIA gestisce tutti gli aspetti relativi all'**amministrazione del personale** (gli adempimenti normativi, le comunicazioni obbligatorie, la gestione delle presenze, l'elaborazione della busta paga ...), ma anche l'analisi del costo del lavoro a supporto del controllo di gestione e, grazie alla collaborazione con professionisti di fiducia, servizi di consulenza generale e specifica, all'occorrenza, nei casi di contenziosi, procedure di crisi, visite ispettive e ogni qual volta sia necessaria la presenza di un esperto giuslavorista per la soluzione delle diverse problematiche.

Ci occupiamo della **tenuta della contabilità, ordinaria, semplificata o in qualsiasi regime agevolato**, e di tutti gli adempimenti conseguenti di natura civilistica e fiscale (per società di capitali, società cooperative, società di persone, ditte individuali e professionisti).

Possiamo fornire un servizio in **Full Outsourcing**, dove tutta l'attività contabile è in capo alla nostra struttura, oppure proporre un servizio di **Light Outsourcing**, dove parte del processo rimane in capo all'azienda cliente, che lavora direttamente sul nostro software gestionale, accessibile in modalità remota.

Grazie alla collaborazione con esperti del settore siamo in grado di costruire modelli di **controllo di gestione** che, tramite l'analisi dei valori economici e patrimoniali dell'azienda, attraverso una reportistica di controllo dei margini, degli indici e dei flussi di cassa visualizzati nei loro scostamenti tra più periodi, aiutino le imprese a migliorare le proprie performance e ad individuare in anticipo le criticità e le opportunità che determina il proprio modello di business.

### FINPRO LIGURIA: le sedi

|                  |                            |                                    |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>GENOVA</b>    | Via Brigata Liguria, 105 R | tel. 010.561277 - fax 010540043    |
| <b>SAVONA</b>    | Via Cesare Battisti, 4/6   | tel. 019.824647 - fax 019.805753   |
| <b>IMPERIA</b>   | Via G. Airenti, 5          | tel. 0183.666277 - fax 0183.730488 |
| <b>LA SPEZIA</b> | Via Lunigiana, 229         | tel. 0187.503170 - fax 0187.504395 |

**Marco Trosso**  
Direttore Finpro Liguria

## Privacy: la check list del CNDEC



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili ha pubblicato un documento di istruzioni per i soggetti interessati dal tema privacy ([goo.gl/WY66UN](http://goo.gl/WY66UN)), dopo l'entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679: una traccia che può fungere da Registro dei trattamenti, altamente consigliato a tutti per fornire prova pratica dell'adeguamento ai nuovi adempimenti in materia.

Il documento del CNDEC, dopo aver trattato diversi argomenti, tra cui il tema del consenso dell'interessato, contiene il capitolo di maggior rilevanza, rappresentato dalla check list da compilare indicando "SI" o "NO" alle azioni da compiere, con possibilità di segnare commenti e azioni di rimedio.

Come detto, questa check-list potrebbe anche fungere da Registro dei trattamenti, integrato e adattato al proprio contesto aziendale, documento che, al pari della nomina del DPO, può rappresentare una delle prove concrete dell'effettivo adeguamento alla normativa.



## «La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

### Cooperative elettriche

«L'iniziativa della Federazione Nazionale, tendente a promuovere e sviluppare in tutti i paesi ove sia possibile, **cooperative di consumatori per l'acquisto e la produzione in comune dell'energia elettrica** per illuminare le proprie abitazioni e i propri esercizi e per altri scopi di riscaldamento e industriali, comincia a trovare largo seguito in mezzo alle nostre federate.

Nel Trentino il Consorzio Elettrico Cooperativo di Pelago in Val Rendona sta ampliando la sua centrale installando un nuovo gruppo idroelettrico ed estendendo la sua rete [...]. In Valle di Non tra gli abitanti dei Comuni di Tires, Flavon ed Enno si sta costituendo una cooperativa di consumo elettrica. In Calabria se ne sta costruendo un'altra a Petrizzi la quale fornirà pure l'energia ai molini del paese.

**In Liguria** per opera dell'arciprete di Magnasco presso Chiavari si sono fatti già i progetti e si sta in questi giorni costituendo **una importante cooperativa la quale disponendo di una forte cascata d'acqua potrà concedere la luce anche alle parrocchie vicine.**

Richieste di statuti e chiarimenti sono giunte dalle Marche dall'Abruzzo e dalla Toscana e a Vicenza il Consorzio di cooperative di produzione lavoro sta svolgendo un'importante azione a favore delle cooperative elettriche.


I cooperatori di altri paesi, i quali avendo disponibile l'energia di acqua vogliono sviluppare questa forma di cooperazione di consumo, si rivolgano per informazioni e statuti alla Federazione Nazionale di Genova».

*Cooperative di consumo elettriche, "La Cooperazione ligure" 25 gennaio 1922*

*Nel 1922 la cooperazione di utenza caratterizzava ormai un ventennio il paesaggio alpino, come risposta originale a soddisfare i nuovi bisogni energetici, in particolar modo in zone che saranno raggiunte solo tempo dopo dai moderni servizi.*

*In questi anni, il fervore di iniziative cooperative gode ancora dell'onda lunga della primavera cooperativistica del primo dopoguerra, rivelando un dinamismo anche in settori per il tempo innovativi, con iniziative e modalità non dissimili dalle moderne cooperative di utenti dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e dalla cooperazione di comunità.*

*L'articolo esce sul periodico ligure della Confederazione delle cooperative cattoliche nei mesi in cui sulla cooperazione di consumo italiana si sta abbattendo l'offensiva fascista, mirata a disarticolargli la rete distributiva colpendo nello stesso tempo uno dei simboli della resistenza ai monopoli industriali e allo squadristo, che interromperanno in breve tempo i progetti citati [ST].*



### In breve

«La cooperazione ha finalmente anche in Italia un giornale che ne propugnerà i molteplici interessi, che accoglierà le forze sparse, che sarà il tramite delle associazioni per comunicare tra loro [...], che, incurando gli incerti, gioverà a suscitare un nuovo fervore di bene, diffondendo ovunque i benefici del reciproco amore».

Per celebrare i **130 anni de «La Cooperazione italiana»**, fondata a Milano il 1° gennaio 1887 quale organo della Federazione (poi Lega) nazionale delle cooperative, ogni mese pubblicheremo su «Infolega» la trascrizione di un articolo tratto dalla banca dati digitale del periodico, realizzata dal Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale di Bologna in collaborazione con l'IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare l'archivio digitale: <http://cooperazioneitaliana.cooperazione.net>.

**inscadenza**Pagina a cura di  
Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

## 16 Agosto 2018

### Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

## 20 Agosto

### Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

### Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

### Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 2° trimestre

Versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).

### Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 2° trimestre

Versamento dell'IVA dovuta relativa al 2° trimestre

### Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

### Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Versamento 6° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 1,65% mensile a titolo di interessi.

### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o

maturati nel mese precedente.

### Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

### Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3ª rata del saldo IVA 2017

Versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%.

### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 3ª rata

Versamento della 3° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%.

### Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 2ª rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2ª rata del saldo IVA 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%.

### Soggetti Ires: versamento 3ª rata a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Ires

Versamento 3° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%.

### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 3ª rata

Versamento della 3° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%.

### Soggetti Ires: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### Soggetti Ires: versamento 2ª rata a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%.

### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 2ª rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento della 2° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%.

### Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3ª rata dell'Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

Versamento 3° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%

### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 3ª rata

Versamento della 3° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%.

### IRAP: versamento primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

### Soggetti Ires: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell'Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento dell'Irap relativa ai maggiori

ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

**Titolari di partita Iva: versamento 2<sup>a</sup> rata Irap a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 2<sup>o</sup> rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2<sup>a</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 2<sup>o</sup> rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 2<sup>a</sup> rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento della 2<sup>o</sup> rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,00%.

#### RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

#### ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a fa-

vore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

#### CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente

#### CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti - quota fissa sul minimale

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)

#### AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA

Versamento rata

## 27 Agosto

#### Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese o acquisite nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

## 30 Agosto

#### Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 luglio 2018

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito

contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## 31 Agosto

#### Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/08/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/08/2018.

#### MOD. 730 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nel mese di agosto)

#### FASI

Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

#### DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) del mese precedente

#### LIBRO UNICO

Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

## Settembre

#### Area PAGHE

Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area PAGHE vi invitiamo a consultare il seguente link:  
[goo.gl/EuAGMb](http://goo.gl/EuAGMb)

#### Area CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:  
[goo.gl/89evbh](http://goo.gl/89evbh)

## ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

**Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.**

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)



Fon.Coop

Cooperare è formare

**ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE**

info  **lega**  
legacoop LIGURIA